

# **COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI PROGRAMMI DI INTERVENTO INTEGRATI**

### **PARTE I PRINCIPI**

#### **ART. 1 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

1. L'attività di volontariato è libera. Ogni singolo ed ogni associazione possono intraprendere in piena autonomia attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.
2. Si intendono a titolo di volontariato i servizi e le prestazioni personali, volontarie e gratuite, rese da cittadini, individualmente, in gruppi informali o in organizzazioni, in modo continuativo, senza fini di lucro ed esclusivamente per scopi di solidarietà.
3. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Per quanto attiene l'attività di volontariato rese da singoli valgono le disposizioni di cui alla Parte II del presente regolamento.

#### **ART. 2 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO**

1. Il Comune di Campagnola Cremasca:
  - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
  - b) promuove altresì il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
  - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato.
  - d) può, altresì, prestare il proprio apporto organizzativo, collaborativo o di risorse ad iniziative di solidarietà promosse da Organizzazioni o Associazioni locali, anche in assenza di convenzionamento;
  - e) presta patrocinio a singole iniziative promosse da Organizzazioni o Associazioni di Volontariato del territorio.

#### **ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi e le iniziative personali, volontarie e gratuite, di volontariato svolte, da singoli o da organizzazioni, con caratteri di

continuità nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Campagnola Cremasca nelle seguenti aree:

- di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- socio-assistenziale
- formativa ed educativa
- culturale
- di valorizzazione e tutela dell'ambiente
- sportiva
- ricreativa
- di carattere vario ritenute meritevoli dal Comune.

2. Il Comune valorizza l'apporto continuativo del volontariato nella gestione dei propri programmi di interventi nelle aree di cui al comma 1 in funzione integrativa al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali mediante l'istituzione dell'Albo Comunale dei Volontari (singoli o gruppi informali) e mediante convenzioni con organizzazioni di volontariato.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DEL VOLONTARIATO**

1. I singoli volontari, i gruppi informali, le Associazioni di volontariato operanti nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Campagnola Cremasca:

a) coordinano i propri interventi con le linee di intervento fissate dal Comune stesso nelle diverse aree di cui all'art. 3 comma 1;

b) garantiscono:

- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose ed opinioni politiche;
- un comportamento corretto, decoroso, discreto e alieno da ogni forma di propaganda politica, sindacale, associativa, o di proselitismo religioso;
- il sostegno per lo sviluppo della personalità dell'utente;
- la continuità delle prestazioni per le quali si sono impegnati e per il tempo concordato, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento, previo preavviso di un mese;
- la competenza specifica per la materia oggetto di intervento;
- l'osservanza del programma del servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali del servizio;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie del servizio comunale;
- la tempestiva informazione di ogni valutazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio compresa la eventuale redazione in forma scritta di rendiconti di qualsiasi natura coerente col servizio reso;
- la tempestiva comunicazione di eventuali assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione;

#### **ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il Comune si obbliga a :

- fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento del servizio;
- fornire ogni ausilio necessario affinché la prestazione sia resa al meglio;

- sostenere eventuali spese per l'organizzazione dell'aggiornamento (anche congiunto con gli operatori comunali del servizio) dei volontari;
- valutare per i volontari singoli o in gruppi informali la necessità di stipulare apposite polizze assicurative (responsabilità civile e infortuni);
- assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

## PARTE II VOLONTARI SINGOLI O GRUPPI INFORMALI

### ART. 6 ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI (SINGOLI O GRUPPI INFORMALI)

1. E' istituito l'Albo Comunale dei Volontari (singoli o gruppi informali) che intendono svolgere servizi e iniziative personali di modesta entità, volontarie e gratuite, con caratteri di continuità nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Campagnola Cremasca nelle diverse aree di cui all'art. 3 in funzione integrativa al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali.  
1 bis Possono essere inseriti nell'Albo Comunale dei Volontari di cui al comma 1.
2. L'iscrizione nell'Albo di cui al comma 1 non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale, trattandosi di attività a puro titolo solidaristico, in alcun modo sostitutive delle prestazioni lavorative dei dipendenti comunali, né comportanti alcun potere disciplinare o di controllo, né il diritto ad alcuna remunerazione o ricompensa di sorta.
3. I volontari, singoli o gruppi informali, che intendono svolgere la propria attività di volontariato in funzione integrativa al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali, comunicano per iscritto all'Assistente Sociale comunale, su apposito modulo e nel periodo di apertura del bando che sarà a cadenza annuale, il proprio intendimento precisando, oltre ai dati anagrafici ed il recapito, l'area di intervento prescelta, il contenuto specifico della propria attività, il tempo ed il periodo indicativamente posti a disposizione, eventuali elementi che comprovino l'attitudine al servizio. Devono altresì espressamente dare atto di essere a piena conoscenza di quanto indicato al comma 2 del presente articolo.
4. In funzione dell'area di intervento prescelta, il Responsabile dell'Area amministrativa, coadiuvato dall'amministratore di settore, provvede ad accertare:
  - a. affidabilità personale;
  - b. attitudine alla prestazione;
  - c. motivazione alla relazione con l'utente;
  - d. disponibilità all'aggiornamento;
  - e. La capacità di raccordare il proprio singolo intervento con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale.
5. In presenza dei requisiti di cui al comma 4, l'Assistente Sociale dispone l'inserimento del volontario singolo o del gruppo informale nell'Albo Comunale dei

Volontari (singoli o in gruppi informali). In base a tale inserimento, l'Assistente Sociale concorda con l'interessato o gli interessati le modalità ed i tempi dell'intervento integrativo di volontariato, per il conseguimento delle finalità dell'ente, qualora e nella misura in cui ravvisasse la necessità di detto intervento integrato.

6. L'Assistente Sociale provvede, quindi, ad assicurare l'ottemperanza, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 5.

#### **ART. 7 DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO**

1. I volontari operanti nell'ambito programmi di intervento integrati predisposti dal Comune di Campagnola Cremasca sono dotati di apposito cartellino nominativo di riconoscimento rilasciato dall'Assistente Sociale.

#### **ART. 8 CONCORSO PER RIMBORSO SPESE**

1. A titolo di riconoscimento dell'attività e della disponibilità prestate nell'arco dell'anno e per sostenere il valore aggregante del volontariato, il Comune può organizzare, per gli iscritti all'Albo che abbiano effettivamente operato, un momento conviviale in occasione delle festività natalizie o altro periodo dell'anno prevedendo per l'organizzazione dell'iniziativa una spesa comunque non superiore a € 50.00 pro-capite all'anno.

### **PARTE III**

#### **CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

#### **ART. 9 CONVENZIONI**

1. Il Comune di Campagnola Cremasca disciplina con apposite convenzioni i rapporti con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi con caratteri di continuità nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune.
2. Le convenzioni possono essere stipulate con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nell'Albo Regionale di Volontariato di cui alla L.R. 24.7.1993 n. 22, e che dimostrino attitudine e capacità organizzativa.
3. Costituisce altresì presupposto per la stipulazione di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato la regolare iscrizione dei propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile contro terzi.
4. L'Assistente Sociale verifica l'andamento qualitativo dei citati interventi.

#### **ART. 10 CONTENUTO DELLE CONVENZIONI**

1. Le singole convenzioni, nel rispetto dei principi fissati col presente atto, regolano:
  - a) la durata del rapporto di collaborazione;
  - b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
  - c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;

- d) il nominativo del responsabile operativo dei volontari, al quale il Comune farà riferimento per l'espletamento;
  - e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
  - f) le coperture assicurative per infortunio o danni a terzi, come da art. 9, comma 3;
  - g) i rapporti finanziari riguardanti il rimborso delle sole spese vive assimilabili, tra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
  - h) esonero del Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni di che trattasi;
  - i) le modalità di risoluzione del rapporto;
  - j) la verifica dei reciproci adempimenti.
2. Le singole convenzioni devono contenere specifica attestazione delle parti circa la natura di volontariato e per fini solidaristici per le prestazioni autonomamente rese dai singoli volontari, con esclusione quindi di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale.
3. Il Comune, in relazione alle proprie disponibilità, può concedere in uso, con le convenzioni di cui al comma 1, a Organizzazioni di Volontariato, strutture e autovetture comunali a titolo temporaneo per lo svolgimento di attività di volontariato nell'ambito dei programmi di intervento integrati predisposti dal Comune.

#### **ART. 11 RIMBORSO SPESE**

1. Le convenzioni prevedono il riconoscimento all'Organizzazione di Volontariato di un rimborso spese per gli oneri diretti, derivanti dalla stipula della polizza assicurativa, per la quota parte di spese di funzionamento dell'organizzazione, per spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nelle attività sosterranno.

#### **ART. 12 REGISTRAZIONE**

1. Le singole convenzioni non sono soggette a registrazione se non in caso di contestazione e con onere a carico della Associazione.

#### **ART. 13 GIUDIZIO DI IDONEITA' DEL COMUNE**

1. Le attività oggetto di convenzione devono essere espletate da personale ritenuto idoneo all'Amministrazione. A tale proposito l'Assistente Sociale, d'intesa con l'Assessore di riferimento, potrà chiedere insindacabilmente la sostituzione del personale non ritenuto idoneo, sia prima dell'inizio del servizio, contestualmente alla preventiva segnalazione scritta del Presidente dell'Associazione, sia nel corso di esecuzione del servizio.

#### **ART. 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio non può essere sospeso se non per causa di forza maggiore non imputabile alla responsabilità del singolo volontario o dell'Organizzazione.
2. E' comunque fatto obbligo al medesimo di comunicare all'Assistente Sociale, con ogni sollecitudine, i casi fortuiti e di forza maggiore, che dovessero rendere incomplete le prestazioni.

#### **ART. 15 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

1. Ove l'Assistente Sociale dovesse accertare che i servizi in oggetto della convenzione non vengono eseguiti in conformità con quanto stabilito e con la dovuta diligenza, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo di raccomandata, all'Organizzazione le irregolarità rilevate, potrà motivatamente dichiarare la risoluzione del rapporto.

#### **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, una volta approvato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.